

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

La causa dei Colombo di Cuccaro sul Maggiorasco di Veragua

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/86185> since

Publisher:

Associazione centro studi colombiani monferrini C.E.S.C.O.M.

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI COLOMBIANI MONFERRINI
CE.S.CO.M.

ATTI

del

II

Congresso Internazionale Colombiano

**“Cristoforo Colombo
dal Monferrato alla Liguria
e alla Penisola Iberica”**

Nuove ricerche e documenti inediti

Torino 16 e 17 giugno 2006

a cura di

Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro, Peter J. Mazzoglio,
Gianfranco Ribaldone, Carlo Tibaldeschi

LA CAUSA DEI COLOMBO DI CUCCARO SUL MAGGIORASCO DI VERAGUA

Esaminare le carte relative ad una controversia giudiziaria, civile o criminale, significa impostare un discorso conoscitivo particolare, dovendosi procedere alla valutazione dei cosiddetti atti processuali.

Non è pensabile che tale operazione possa prescindere da alcune premesse teoretiche; innanzitutto, il "materiale" conservato nei documenti tramandatici è tutt'altro che univoco e omogeneo: si tratta di atti propedeutici ad una sentenza, ispirati alla logica del "ragionamento giuridico" (su cui dovremo ritornare) che richiedono un'indagine che, per essere proficua e interessante, deve avere come punto di partenza una serie di congetture e ipotesi da cui vengono deduttivamente ricavate delle conclusioni¹.

Proviamo a orientare il nostro cammino ricordando (per rifarci a Popper) che una teoria è scientifica nella misura in cui può venir smentita, ovvero quando esibisce, nella forma delle "asserzioni-base", delle possibili esperienze falsificanti: a questo punto, potremmo dire che l'asserzione pertinente alla nostra indagine conoscitiva, e cioè: "*Cristoforo appartiene alla famiglia Colombo di Cuccaro*" denota un evento osservabile, può essere confutata e sta quindi alla base di una teoria dal ricco contenuto scientifico. È inutile negare che l'aspetto più stimolante, connesso al tema del Convegno al quale tutti noi partecipiamo, è, in realtà, rappresentato proprio dalla discussione critica di questa teoria, che chiameremo Teoria n° 1, accanto, o meglio, in contrapposizione alla ("tradizionale") teoria del Colombo di umili origini e tendenzialmente genovese (Teoria n° 2). (Ci rendiamo pienamente conto che in realtà questa seconda teoria dovrebbe essere articolata in maniera molto più complessa, ma la usata semplificazione è esclusivamente finalizzata alla contrapposizione con la prima; ci pare poi che ulteriori teorie, allo stato attuale, non siano emerse con una sufficiente provvista di asserzioni-base da potere essere discusse e confutate con la stessa intensità delle due sinteticamente esposte.)

Si può notare che l'interrogativo interessante potrebbe essere formulato in modo più drastico, e cioè: "*Apparteneva Cristoforo ad una famiglia nobile?*".

Un interrogativo non è di per sé, evidentemente, né vero né falso (al limite potrebbe essere mal posto), ma se dall'interrogativo si passa alla elaborazione di una teoria, ad esempio quella che abbiamo chiamato Teoria n° 1, questa, nel suo enunciato base risulta falsificabile, e dunque è interessante, feconda e apprezzabile, ed è valutabile in termini di scientificità.

Viceversa, stando a quanto prima affermato, risulterà che un'affermazione del tipo *Cristoforo era nobile o plebeo*, "nella sua indifferenza, non potendo essere confutata da nessuna osservazione, non esistendo "almeno un possibile asserto di base che entri logicamente in conflitto con essa"² non direbbe nulla di scientificamente valido, sarebbe sterile e non produrrebbe una teoria scientifica (il che equivale a dire che gli eventuali assertori dell'indifferenza del problema, pur restando ovviamente liberi di pensarla come vogliono, non si impegnano nella proposizione di un problema interessante).

Se continuiamo a muoverci su questa strada (convinti sempre che all'uomo non spetti il possesso della verità ma solo l'interrotta ricerca di essa) e confortati dalla ragionevole possibilità che la nostra teorizzazione si ponga come conoscenza argomentata e, in quanto esposta a tentativi di prova e di

* La parte giuridico-epistemologica di questa relazione, in rapporto alla causa colombiana, è opera di Enrico Genta; la parte di analisi dell'operato del Senato di Casale è di Alberto Lupano.

¹ A. MARIANI MARINI, *Presentazione*, in *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, "Consiglio Nazionale Forense", a cura di A. Mariani Marini, Milano 2003, p. XII.

² K.R. POPPER, *Poscritto alla logica della scoperta scientifica*, I, *Il realismo e lo scopo della scienza*, Milano 1986, pp. 9-10.

falsificazione, possa essere valutata in termini di interesse, fecondità e significanza³, (in quanto proposta in termini non giustificazionisti, ma falsificazionisti) potremo accingerci a valutare le due teorie accennate, quella di Colombo di origine monferrina e quella che lo vuole genovese o, *rectius*, non appartenente ai nobili di Cuccaro. E cercare di vedere, alla luce degli strumenti a nostra disposizione, quale sia la migliore, nel senso della più verosimile.

(A questo punto, un'ulteriore avvertenza si impone, anche per mantenere il nostro discorso nei limiti della correttezza storiografica: per quanto possa sembrare scontato, occorre distinguere tra teoria e fatti; per meglio dire, si deve precisare che il nostro punto di inizio, l'osservazione di partenza, è già inevitabilmente "carica di teoria", nel senso che chi scrive si è, *ab initio* e consapevolmente, proposto di partire da delle congetture suscettibili di portare a delle conclusioni, sottoponibili al responso dell'esperienza; ribadire cioè che nell'indagine alla quale ci siamo dedicati, il nostro intelletto non ha tratto le proprie leggi dalla natura, ma le ha imposte ad essa – kantianamente, ricordando che il principio di causalità è parte della nostra struttura mentale e valido *a priori*... –. Saremo noi a introdurre nella "storia", nei fatti che si presenteranno, finalità e significato).

Certamente, per quanto rischioso e impegnativo, il confronto tra le due teorie, *entrambe scientifiche*, non potrà essere eluso. Entrando poi sul terreno più prettamente giuridico e operando quindi una scelta, la ricerca di una possibile "verosimiglianza" potrà avvenire in modo scientificamente accettabile solo a patto che ci si astenga dalle premesse metodologiche e dalle teorie e leggi che la cultura di tipo positivisticò esprime (o ha espresso), che non sembrano resistere ad un esame critico: bisognerà astenersi dall'attribuire ai prodotti della teorizzazione valenze che questi non hanno.

La realtà esterna che si vuole conoscere è, notoriamente, sempre filtrata da *prefigure* e schematismi teoretici, nel senso che il rapporto tra conoscenza e realtà è sempre segnato dalla compresenza di realismo e astrazione⁴: la realtà può venir rappresentata solo avvalendosi di schematismi astratti che producono *figure*.

Se noi avessimo un'idea della conoscenza come corrispondenza riflessa della realtà (tomisticamente la verità come *adaequatio intellectus et rei*), nel nostro caso saremmo portati a limitare l'osservazione allo status giuridico-sociale dell'Ammiraglio ad impresa avvenuta e a successo ottenuto, il che, com'è evidente, non è interessante (è pacifico per tutti che Colombo morì come nobile).

Per addentrarci nel più oscuro mondo delle origini di Cristoforo, occorre invece pensare ad un rapporto tra conoscenza e realtà che sia il frutto di schematismi teorici e astratti, che servono a *far comprendere* la realtà o alcuni suoi aspetti; è stimolante costruire una teoria che abbia capacità esplicativa e problematizzante, nel senso che essa possa rispondere a quegli interrogativi e, suscitando problemi nuovi, aprire la strada verso ulteriori sviluppi teoretici.

Richiamandoci a quanto sopra detto, valutare la Teoria n° 1 significherà, ad esempio, cercare di capire se essa spieghi di più e meglio i fatti, se essa suggerisca nuovi controlli sperimentali, se essa possa contribuire a collegare meglio diversi problemi prima d'ora slegati (significativamente, come poteva un Colombo "plebeo" avere istruzione, fantasia creatrice, domestichezza di tratto con i potenti ecc.), se essa superi in modo più prestante certi "controlli" che la Teoria n° 2 non è riuscita a superare. Non dimentichiamo che una teoria è, infatti, interessante non solo per ciò che rivela, ma anche per quanto essa riesce a mettere in crisi altre teorie: tanto che, se per ipotesi la realtà effettiva risultasse diversa dalla figura teoretica proposta, questa avrebbe ugualmente significato e valore, posto che essa fosse costruita sulla base di riscontri con la realtà stessa.

Gli atti della causa nanti il Tribunale delle Indie, prestigiosa corte di livello supremo nella gerarchia degli organi giurisdizionali del Regno di Spagna, le cui pronunzie non erano ulteriormente

³ E. di ROBILANT, *Diritto e selezione critica*, Torino 1997, p. 29.

⁴ E. di ROBILANT, *Diritto e selezione critica*, cit., p. 39. "Non c'è realismo senza astrazione e non c'è astrazione senza realtà".

appellabili e potevano essere unicamente modificate dal Re, che è il *fons iustitiae* per eccellenza anche nella riorganizzazione degli schemi istituzionali e processuali post-medievali, sono caratterizzati da un corredo formale di elementi di ritualità, vanno considerati nel pertinente contesto e ci forniscono una valida base per impostare interrogativi e formulare congetture.

La scelta che intendiamo operare di tali atti privilegia quelli più sostanziali, il cui contenuto non si risolve in mere proposizioni procedurali o in rituali formalistici, ma ha attinenza con il rapporto tra conoscenza e realtà: soprattutto, le deposizioni testimoniali stimolano direttamente l'indagine conoscitiva, proponendo la costruzione di rapporti tra elementi della realtà, in particolare rispetto ad una catena genealogica che deve essere sottoposta, nella sua ricostruzione, al soggetto conoscente e, in ultima analisi, giudicante. A questo punto va detto che tale processo di acquisizione della conoscenza implica l'uso di uno speciale tipo di logica, la logica giuridica, che si forma attraverso un peculiare tipo di ragionamento, il ragionamento giuridico, basato su delle regole che ordinano il discorso giuridico e che sono state tradizionalmente reputate indispensabili per evitare l'arbitrarietà. Poiché il ragionamento giuridico, in una controversia giudiziaria, è fatto proprio da entrambe le parti, la sua adozione, ancorché certamente non priva di problemi sotto il profilo gnoseologico, è accettabile dalle parti che se ne possono avvalere al meglio in condizioni di parità.

Ben altro sarebbe il discorso se esistessero elementi attestanti, nel caso in esame, che, per ipotesi, il supremo tribunale procedette in modo non imparziale, ignorando le allegazioni di una delle parti, subornando i testi, dando luogo a falsi ideologici, ecc., ovvero se si scoprisse un arcano intrigo ordito poniamo dal Duca di Mantova per creare, per le proprie finalità politiche, documenti e testi falsi (di questo si dirà *infra*)... In tal caso verrebbero meno i presupposti per utilizzare i dati processuali come utili strumenti per elaborare una teoria interessante e feconda, e soprattutto pertinente ai quesiti che ci interessano e che stanno a monte delle due enunciate teorie. In assenza di tali obiezioni, dovremo poi tenere debito conto della situazione storica, in un senso ampio, e cioè del contesto sociale, economico, ambientale: di tutti quegli elementi (o almeno di un considerevole numero di essi) che alla luce dei principi accertati dell'antropologia giuridica si sono rivelati necessari per elaborare, interpretare, conoscere.

Com'è noto, le argomentazioni giuridiche, basate sulla ragionevolezza all'interno di un ordine, devono essere conformi ai cosiddetti principi generali del diritto universalmente accettati; o, meglio, per sfrondare tale altisonante espressione dall'eccessiva dose di genericità (e di ottimismo) in essa insita, essere congruenti con i principi che una certa tradizione storico-giuridica occidentale, quella romanistico-canonistica del diritto comune, così come si è evoluta nell'esperienza giuridica europea, ha sedimentato ed elaborato nel corso del tempo.

Ciò premesso, avviciniamoci all'oggetto della nostra indagine: selezionando le realtà fenomeniche che ci si presentano, due sembrano specialmente rilevanti: la società monferrina del XV secolo, in un senso ampio, e l'ambiente culturale delle grandi corti giudiziarie europee.

Rispetto a queste due realtà orientiamo allora la nostra ricerca e proponiamo le nostre riflessioni; consapevoli che una rappresentanza diretta, non mediata, di queste realtà è illusoria, faremo uso di quello schematismo teoretico che, ampiamente collaudato nell'ambito della ricerca scientifica filosofica e giuridica, propone delle figure di società come entità interessanti per il processo conoscitivo: si dovrà, nella costruzione della teoria, evidenziare gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della conoscenza, sottolineare i rapporti tra questi elementi e rappresentarli schematicamente, costruendo così la *figura*⁵. Esemplificando, partendo da una prefigura che individui la "società monferrina del XV secolo", si elaborerà la figura della "società feudale monferrina del XV secolo"; tra gli elementi rilevanti caratterizzanti la figura prescelta, risulta degno di selezione, in quanto capace di essere riscontrato nella realtà, l'elemento dell'*onore* (tale elemento può essere considerato essenziale, e cioè un *valore* di quella figura di società; e questo sulla base di riscontri, che qui è

⁵ E. di ROBILANT, *Diritto, società e persona*, Torino 1999, p. 89 ss.

impossibile elencare, tanto numerosi da poterci tranquillamente consentire di utilizzare la categoria del "fatto notorio"). In altri termini, potremmo dire che il valore dell'onore come elemento della figura prescelta è in grado di rappresentare "in modo astratto e abbreviato una pluralità di situazioni e rapporti"⁶ ricollegabili alla figura stessa.

Entrando ancor più nel vivo dei dati fornitici dalla documentazione, noteremo che compaiono anche individui che appartengono ad altre figure di società; nella fattispecie, soprattutto alla società religiosa: si potrà allora enucleare altri elementi, considerabili, sulla base di riscontri, come rilevanti per questa società: e qui, inevitabilmente, il pensiero corre, viste le modalità operazionali della procedura giudiziaria oggetto di indagine, al *giuramento*, che i testimoni devono prestare e in effetti prestano. Ma di questo si tratterà specificamente più avanti.

Il senso e l'utilità della figura come elemento conoscitivo sono ancor più coglibili allorché ci si debba avvicinare alla prefigura dell'"ambiente culturale" di una grande corte giudiziaria europea: è evidente infatti che attribuire una determinata cultura, o livello di cultura, ad un tribunale, come se si trattasse di un individuo singolo, non riproduce la realtà. Un magistrato può essere stato particolarmente dotto nella scienza romanistica, un altro nel diritto consuetudinario; non solo, uno può aver maggiormente subito rispetto ad un altro certi condizionamenti dell'ambiente sociale... Utilizzare la figura della "cultura di quell'ambiente giuridico" significherebbe dunque proporre una struttura teoretica che non è mai esistita nella realtà, ma che ci può far meglio comprendere quali siano alcuni elementi importanti di quell'ambiente e che ci aiuta a verificare quali siano, tra le sue diverse componenti, tra i diversi *formanti* (per rifarsi ad una terminologia ormai corrente nell'ambito comparatistico⁷) quelli più significativi per la comprensione della "nostra" corte. Occorre evidenziare un importante dato acquisito dalla conoscenza storico-giuridica: la tendenza delle corti a seguire delle regole, percepibili, ma non enunciabili, il più delle volte perché ritenute ovvie, o appartenenti alla mentalità, alla cultura: i cosiddetti *crittotipi*⁸.

Tali regole appartengono alla "cultura" di quel mondo di giuristi, lo condizionano (indubbiamente limitandone il senso critico): non si deve dimenticare che tali regole, per poter essere veramente definibili come tali, devono aver raggiunto un soddisfacente livello di validazione, devono cioè essere condivise sulla base di riscontri realistici e corrispondenti ai principi della scienza giuridica⁹.

Tornando ad esaminare da vicino la nostra questione, sembra senz'altro da valutare come un elemento idoneo per orientare le riflessioni dei giudici e determinarne la decisione, il già esaminato parere emanato dal giurista Sordi, sul quale si tornerà comunque più avanti.

Il criterio di validazione seguito da parte della corte consiste nel considerare reale tanto ciò che è effettivamente accaduto, quanto ciò che è stato detto essere accaduto: quando l'affermazione provenga, oltre che da un nutrito gruppo di testimoni (valutabili *numero, pondere, mensura, qualitate* ecc.) da un affermatissimo collega, giudicante in una corte di analoga importanza, quale il Sordi, il sistema giuridico, per così dire, si ritiene pienamente "rispettato" nella sua entità di generatore di verità e di giustizia, e riscontra quegli schemi di validazione che sono stati fatti propri da quell'ambiente culturale.

Riscontrando quanto ora esposto rispetto alla figura da noi prescelta, come utile e interessante per aumentare la nostra conoscenza, della società dei magistrati di una grande corte europea del XV

⁶ E. di ROBILANT, *Diritto, società e persona*, cit., p. 94. Cfr. anche N. ELIAS, *La società di corte*, Bologna 1980; M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Bari 2005; E. GENTA, *Principi e regole internazionali tra forza e costume*, Napoli 2004 (*passim*); J. CHEVALIER - A. GHEERBRANT, *Dictionnaire des symboles, Pie à Z*, Paris 1974, p. 181.

⁷ R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1992.

⁸ G. AJANI, *Sistemi giuridici comparati*, Torino 2006, p. 19.

⁹ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, Milano 1982, p. 159: la giurisprudenza di un supremo tribunale costituisce un nuovo punto di ancoraggio quanto all'eterno problema della certezza del diritto; p. 165: i tribunali esercitano il loro pur cospicuo potere discrezionale nel rispetto delle esigenze di certezza e di coerenza interpretativa.

secolo, possiamo nuovamente confrontare la Teoria n° 1 e la Teoria n° 2 alla luce degli elementi selezionati e chiederci se sia più verosimile che, tra le regole operative seguite dalla corte, vi fosse l'accettazione di un parere di un giurista di rango internazionale, sul presupposto che questi avesse proceduto conformemente ai principi autonomamente elaborati dalla corte stessa (ma pur sempre all'interno del quadro di riferimento del sistema europeo), ovvero che la corte trattasse i pareri di quel livello come prove di parte non suscettibili di rappresentare la realtà. Su aspetti più dettagliati del parere torneremo presto.

O, ancora, se la corte ritenesse che dei testimoni, appartenenti prevalentemente al ceto feudale o alla società religiosa, quando sottoposti a prestare il giuramento, fornissero una prova "valida", ovvero implicitamente non riconoscesse alcuna credibilità alla dichiarazione sotto giuramento, sottovalutando il valore dell'onore.

Quale delle due Teorie è più vicina alla realtà?

Quale delle due Teorie è più "corroborata"?

Sarebbe bene a questo punto aprire un'ampia parentesi sull'essenza e sul ruolo dei grandi giuristi e dei grandi tribunali del passato: limitiamoci qui a ricordare che in ordinamenti nei quali il legislatore non ha un potere assoluto, come in quelli precodificistici, esiste un diritto espresso, tra gli altri, dai dottrinari e dai magistrati. Questi, pur agendo in condizioni di grande autonomia, non possono, né vogliono, dirsi staccati dalle opinioni e dal giudizio dei consociati: la metafora di questi giuristi come *sacerdotes iuris* non potè mai renderli impunemente lontani dalla realtà. In altri termini, il ragionamento giuridico, costituito da affermazioni dirette a persuadere usando la logica del verosimile, si pone, alla luce dei valori condivisi non solo nell'ambiente dei giuristi, come convincente nel momento in cui soddisfa le esigenze profonde della Società, di cui l'ordinamento giuridico è l'espressione. La considerazione delle argomentazioni sotto il profilo etico-sociale ne sottolinea il carattere partecipativo, di condivisione da parte dei soggetti viventi e operanti in un determinato ambiente storico e in un particolare contesto giuridico¹⁰.

Un'ultima osservazione: è opinione di chi scrive che la valutazione negativa di una serie di atti giudiziari – ossia la negazione del loro valore per il processo della conoscenza – venga frequentemente fatta propria da chi, volendosi porre su posizioni correttamente critiche, nel senso del rifiuto di verità definitive, finisce per indulgere poi, più o meno scientemente, ad un atteggiamento dogmatico negatorio in ogni caso di ogni possibile verità.

Tale atteggiamento non è condivisibile, perché non interessante e non suscettibile di apportare nuovi elementi di conoscenza, in quanto denuncia proprio il fallimento della ricerca della conoscenza: se è lecito, anzi doveroso, dubitare scientificamente degli atti processuali, non lo è ritenerli tutti inevitabilmente viziati, frutto di artifici e negatori della verità. Il passaggio, quasi inconsapevole, da una critica falsificazionista allo scetticismo e poi al nichilismo, avviene sia: 1) perché difettano le nozioni, in un senso proprio e minimale del termine, di quelle che sono la sostanza e le strutture del mondo del diritto; si tende, in sostanza, a considerare la argomentazione (quell'insieme di premesse che sorregge la conclusione) esclusivamente sotto il profilo retorico, come una forma di ragionamento che mira solamente a persuadere, che "proviene dal nulla e va verso il nulla"¹¹, trascurando completamente lo schema d'analisi della struttura argomentativa sotto il profilo logico e dialettico. Sia: 2) perché la assolutizzazione di valutazioni comunque riduttive delle risultanze di un processo si inserisce bene in quel complesso atteggiamento mentale elaborato nella fucina dell'Illuminismo. (La polemica illuministica contro la figura del giudice-interprete, quella totale sfiducia nel "sociale"¹² che

¹⁰ A. CATTANI, *Esortazione alla teoria e alla pratica dell'interpretazione. Una moderna riproposta*, in *Teoria e tecnica dell'argomentazione*, cit., p. 6. Come evidenzia A. MARIANI MARINI, *Presentazione* cit., p. XIII, "poiché è condivisibile solo ciò che appare fondato su argomenti non solo pretensivi, ma anche corretti e ragionevoli, appare improbabile che l'avvocato nel giudizio possa prescindere da principi di correttezza e ragionevolezza".

¹¹ Parafasando N. IRITI, *Nichilismo giuridico*, Bari 2004, p. 7.

¹² P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007, p. 132 ss.

si esprime in un rifiuto, ad esempio, degli “esecrabili influssi religiosi” manifesti nel giuramento, quella sfiducia nei giudici, quella sfiducia nella sentenza, che storicamente portano al riduzionismo estremo di un diritto risolto esclusivamente in leggi). È la “neutralizzazione della divergenza”¹³, come fattore di rischio e di disordine, è la negazione della “cripta misteriosa” di Carl Schmitt in cui la scienza giuridica custodisce l’eredità del diritto europeo.

Altro è interrogarsi sui principi e sulle regole, nonché sull’intero sistema, altro è negare radicalmente la possibile esistenza di principi e regole, rifiutarne, soprattutto, la collocazione storica, riducendo, in ultima analisi, la storia stessa a statistica, senza unità di senso.



¹³ M.L. MATHIEU-IZORCHE, *Gli orientamenti della dottrina in tema di neutralizzazione e di valorizzazione delle divergenze in giurisprudenza*, in *Teoria e tecnica dell’argomentazione*, cit., p. 49 ss.

Questo intervento vuole anche proporre qualche rilievo sugli aspetti giudiziari della causa per il maggiorasco colombiano in cui si è costituito Baldassarre Colombo di Cuccaro¹⁴ e qualche riflessione sull'escussione dei testi monferrini compiuta dal senatore Niccolò Ferrari alla luce di quel diritto comune che, allora, rappresentava un elemento culturale determinante nella civiltà europea¹⁵.

Preliminarmente, un sommario inquadramento delle istituzioni giudiziarie coinvolte nella vicenda – il Consiglio reale delle Indie¹⁶ e il Senato di Casale, due 'grandi tribunali'¹⁷ d'antico regime – può essere utile soprattutto allo scopo di facilitare la percezione dell'alto livello istituzionale raggiunto e per comprendere meglio l'importanza della questione.

Il Consiglio reale delle Indie (*Consejo real de Indias*, che qui sarà in seguito citato come Consiglio delle Indie), davanti al quale si svolge la parte principale della lite, appartiene a quel complesso di organi collegiali della corona spagnola incaricati di sovrintendere al governo dei territori soggetti alla dominazione spagnola in Europa e fuori d'Europa.

La Spagna, durante il XVI secolo, ha avuto operativi ben undici organi consultivi centrali, di origine diversa e dalle funzioni sovente assai complesse¹⁸.

Si ricordano soprattutto il Consiglio reale di Castiglia, più importante degli altri nell'amministrazione del territorio iberico; inoltre il Consiglio reale di Fiandre e Borgogna, i Consigli reali di Aragona, «de la Cámara del Real Patronat», «de Almirantazgo», «de Cruzada», «de Gabinete», «de Hacienda», di Portogallo¹⁹. Per i possedimenti spagnoli d'Italia, come è noto agli studiosi, esisteva il Consiglio reale d'Italia che assisteva il sovrano nel governo dei regni di Sicilia, di Napoli, di Sardegna e del ducato di Milano.

Il Consiglio delle Indie dovrebbe essere stato istituito verso il 1524²⁰ da Carlo V con lo scopo preciso di amministrare bene le terre americane e di far osservare il diritto e la giustizia anche a favore degli *indios*²¹. Più volte interviene per limitare la ferocia dei *conquistadores* verso gli indigeni.

La tutela degli *indios*, la conversione, la civilizzazione erano considerati doveri principali dei sovrani di Spagna, pure in ossequio alle bolle di papa Alessandro VI, e simili oneri si consideravano delegati dalla corona iberica alla specifica competenza di questo Consiglio. Ad esempio, nel 1550, il

¹⁴ In tale senso un riferimento determinante è costituito dal contributo di A. VALENTINETTI, *Baldassarre Colombo attraverso i documenti dell'Archivio storico di Madrid*, in Atti del Congresso internazionale Colombiano "Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela", Torino 27 marzo 1999, Cuccaro Monferrato 28 marzo 1999, a cura di P. CANEPA, GIORGIO CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO e G. RIBALDONE, Cuccaro 2001, pp. 59-72.

¹⁵ Sul diritto comune si rinvia, per tutti, alla decisiva e fondamentale lettura di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, 2ª ed., Roma-Bari 2006.

¹⁶ Esso costituiva, a suo modo, un 'grande tribunale' attesa la sua competenza di appello per le sentenze pronunciate nel Nuovo Mondo dai giudici di grado inferiori.

¹⁷ Per il ruolo dei 'grandi tribunali' e l'interpretazione particolarmente qualificata del diritto comune che vi si svolgeva, rinvio a A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, 2ª ed., p. 155 ss. Per il ruolo dei Senati nel XVI secolo, cfr.: U. PETRONIO, *Senato*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, p. 1152; cfr. ID., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, pp. 13-25; G. GORLA, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secoli XVI e XIX quali fattori dell'unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra gli Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, p. 447-532; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 114, pp. 85-143.

¹⁸ Sulla grandiosa opera amministrativa svolta dalla corona iberica nel Nuovo Mondo, in generale, si veda *Historia de España*, dirigida par R. MENÉNDEZ PIDAL, XX, 2ª ed., Madrid 1979, p. 5 ss.; con un taglio decisamente storico-giuridico cfr. G. FASOLI, *L'America latina nel periodo coloniale. Aspetti e momenti*, Bologna 1962.

¹⁹ Cfr. gli ampi ragguagli alla voce editoriale *Consejo*, in *Encyclopedia universal ilustrada*, XIV, Madrid-Barcelona, s.a., pp. 1372-1383. Cfr. altresì M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *La España del Emperador Carlos V (1500-1558; 1517-1556)*, in *Historia de España*, dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, XX, p. 106 e *passim*.

²⁰ Per il Consiglio delle Indie si ipotizza pure che sia sorto nel 1511, poi che sia stato riformato nel 1524. Nel 1571 Filippo II lo riorganizzò (voce editoriale *Consejo*, p. 1381).

²¹ Su questi aspetti dell'attività del Consiglio delle Indie cfr. MENÉNDEZ PIDAL, *Introducción*, in *Historia de España*, pp. LIX, LXII; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *La España del Emperador Carlos V, passim*. Cfr. anche FASOLI, *L'America latina*, pp. 104-106.

Consiglio delle Indie ordina la sospensione della conquista del Perù in attesa dell'emanazione di nuove norme per regolamentare la situazione. È proprio lo stesso Consiglio che, per preparare nuove regole, favorisce la discussione tecnico-giuridica-teologica tra il gesuita Juan de Sepúlveda, favorevole alla conversione forzata degli *indios*, e il domenicano Bartolomé de las Casas, che invece sosteneva la necessità che il re di Spagna agisse come un missionario di pace, quale «imperatore apostolico delle Indie». Le memorabili dispute tra i religiosi si svolgono nel 1551 e nel 1552, a Valladolid, e infine Carlo V segue i suggerimenti di Bartolomé de las Casas.

Il Consiglio delle Indie ha sede a Madrid. Agisce nel più assoluto segreto, si esprime come portavoce del sovrano il quale è signore assoluto delle Indie. È composto da un presidente, un cancelliere, un vicecancelliere, dodici consiglieri, di cui quattro sono nobili, gli altri invece sono 'tecnici', compresi i giuristi; un fiscale, due segretari, un ufficiale giudiziario maggiore, un tesoriere e quattro contabili completano l'organico. Tale risulta l'assetto ordinario, ma va detto che questo organismo amministrativo possiede una certa elasticità, cioè la composizione del collegio varia a seconda delle circostanze: il numero dei consiglieri può aumentare o diminuire. I consiglieri lavorano molto: almeno quattro ore di seduta al giorno, salvo la domenica e le altre feste di precetto.

La competenza del Consiglio è molto ampia. Si estende a tutti gli affari delle Indie occidentali: amministrativi, giudiziari, militari, commerciali.

I funzionari coloniali non possono decidere su affari importanti senza l'approvazione del Consiglio che sorveglia rigorosamente la loro condotta attraverso visitatori, ispettori, la compilazione di minuziosi questionari (però ci sono disagi per la enorme lentezza nell'arrivo degli ordini a causa delle distanze...). Il Consiglio propone al re la nomina a tutte le cariche coloniali: viceré, governatori, *alcaldes*, e così via. Esercita, coll'approvazione finale del re, un vero potere legislativo sui territori del nuovo mondo: può emanare prammatiche, ordinanze, provvisioni generali e particolari.

L'organo collegiale ha soprattutto la suprema giurisdizione sui territori americani, sia penale, sia civile. Funziona come organo di appello rispetto alle sentenze delle *audiencias*, dei tribunali di prima istanza delle colonie.

È interessante il rapporto con la Chiesa cattolica. La Chiesa spagnola era 'principato privilegiato' come si diceva nel diritto canonico, il re aveva il patronato sulla Chiesa di Spagna, poteva nominare vescovi e abati, controllare i benefici, aveva una forte ingerenza sulla vita ecclesiale (secondo i principi del regalismo spagnolo). La Santa Sede ha esteso alle Indie il privilegio: dunque il re ha il patronato sulla Chiesa americana e tutta la materia ecclesiastica è sotto il controllo del Consiglio delle Indie: il consesso propone la nomina dei vescovi alla Santa Sede, controlla le finanze della Chiesa americana. Controlla la censura sui libri e concede l'*imprimatur*.

Il Consiglio subisce diverse soppressioni col declino della potenza coloniale spagnola: una prima volta nel 1812 è soppresso dalle *cortes*, ripristinato da Ferdinando VII, di nuovo soppresso nel 1820, viene ripristinato nel 1823 fino alla estinzione definitiva nel 1851.

Il Senato di Casale è la suprema magistratura dello Stato monferrino. La sua origine risale alle riforme realizzate dal marchese Guglielmo VIII Paleologo nella seconda metà del XV secolo.

Il Senato è corte sovrana che amministra la suprema giustizia nelle cause civili, in ultimo appello (talvolta anche la giustizia penale); giudica le liti in materia di feudi; valuta legittimità e merito delle infeudazioni ducali.

In assenza dei sovrani, su delega del principe, il consesso giudiziario può emanare provvedimenti legislativi e esercitare funzioni di governo. Il Senato è composto di solito da cinque senatori, compreso il presidente. Cancellieri, attuari, fiscali, completano l'organico.

Dopo l'annessione sabauda del ducato di Monferrato, avvenuta nell'autunno 1706, il supremo tribunale casalese è soppresso di fatto da Carlo Emanuele III re di Sardegna nel 1730. In questa circostanza, particolarmente infausta per Casale, specie per il ceto forense, gli archivi e i preziosi antichi arredi sono trasportati a Torino (tra cui una serie di arazzi ricordati per la loro bellezza). Attraverso lo spoglio della cappella senatoria di Casale, dedicata ai santi Evasio e Patrizio, viene

istituita la cappella del Senato di Piemonte a Torino. La suprema magistratura subalpina ne era stata priva fino ad allora. A Torino viene traslato anche il beneficio ecclesiastico casalese fondato nel XVII secolo dal senatore Amiano²².

La presenza a Casale di un 'grande tribunale', conosciuto a livello europeo, ha favorito una cultura giuridica di alto livello tra i cui numerosi rappresentanti vanno almeno ricordati Francesco Becio²³, Rolando Dalla Valle²⁴, Giovanni Crotto²⁵, Nicola Bellone²⁶, Marc'Antonio Natta²⁷, Rolando Cavagnolo²⁸, Giovanni Pietro Sordi.

Anche il tribunale diocesano ha risentito favorevolmente di questi elementi vivificanti della dimensione giuridica locale, svolgendo un'opera parallela e talvolta fortemente suggestionata dalla giurisprudenza e dalla dottrina senatorie²⁹. Né va dimenticato il contributo sapienziale fornito da alcuni vescovi casalesi che furono giuristi di rilievo, alcuni arrivarono persino ad essere contemporaneamente presuli e presidenti o del Senato mantovano o di quello casalese³⁰.

Inoltre il Senato era considerato un segno particolarmente incisivo dell'identità, non soltanto giudiziaria, giuridica e intellettuale, monferrina. Se la sua eliminazione settecentesca gettò nello sgomento, oltre ai tecnici del diritto, persino il popolo minuto, la sua ricostituzione, avvenuta per merito di Carlo Alberto re di Sardegna nel 1837, provocò un'esultanza tra tutti i ceti sociali che non trova quasi l'eguale nella storia locale³¹. La vicenda giudiziaria a cui partecipa don Baldassarre

²² Sul Senato casalese cfr. i recenti contributi di: E. MONGIANO, "Una fortezza quasi inespugnabile". Nota sulle istituzioni del Monferrato durante il ducato di Vincenzo Gonzaga, in «Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti», CI (1992), pp. 110-123; A. LUPANO, *La rinascita del Senato di Casale, esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, Atti del convegno di studi, Alessandria-Casale Monferrato 28-29-30 ottobre 1999, Alessandria 2000, pp. 525-552; ID., *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restaurazione)*, I *Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 133-150; sulla presa di Casale del 1706 e sulla spoliazione della cappella senatoria monferrina cfr. ID., *1706: i Savoia a Casale*, in *Memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706. Tra spirito europeo e identità regionale*, Atti del Convegno, Torino 29 e 30 settembre 2006, I, pp. 411-42. Il Senato casalese, sorto alla fine del medioevo, era organo centrale dello Stato del Monferrato, aveva una sorta di rilievo fondamentale nella 'costituzione' del principato che fu dei Paleologi e successivamente dei Gonzaga, alla pari di altre istituzioni assai più antiche come, ad esempio, l'assemblea parlamentare, esauritasi in età moderna: ha studiato in particolare il parlamento nella sua origine G.S. PENE VIDARI, *Teodoro I e il parlamento del Monferrato*, in "Quando venit marchio graecus in terra Montisferrati". *L'avvento di Teodoro I Paleologo nel VII centenario (1306-2006)*, Atti del convegno di studi, Casale Monferrato, 14 ottobre 2006-Moncalvo, Serralunga di Crea, 15 ottobre 2006, Casale Monferrato 2008, pp. 119-128.

²³ Cfr. G.A. MORANO, *Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di tutto il ducato di Monferrato*, Asti 1771, p. 15. I consulti del giurista sono editi a Venezia: F. BECHI, *Consiliorum sive responsorum*, I-II, Venetiis 1575.

²⁴ Il giurista compose dei *consilia* a suo tempo molto diffusi: R.A. VALLE *Consilia*, Lugduni 1560. Su biografia e scritti del Dalla Valle si vedano, per tutti, i cospicui saggi di E. DEZZA, *Un giurista per la società delle piccole corti. Premesse a uno studio sulla vita e sull'opera di Rolando Dalla Valle, presidente del Senato di Monferrato nel XVI secolo*, in *Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento*. Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte. Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993, Roma 1997, pp. 131-151; ID., *Rolando Dalla Valle (1500 c.-1575). Politica, diritto, strategie familiari nell'esperienza di un giurista casalese del Cinquecento*, in «Monferrato. Arte e Storia», 9 (1997), pp. 23-43.

²⁵ Sul personaggio cfr. MORANO, *Catalogo*, pp. 35-36. Cfr. I. CROTTI, *Responsa sive consilia*, Venetiis 1567.

²⁶ Cfr. N. CRINITI, *Bellone (Belloni, Bellonus), Niccolò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VII, Roma 1965, pp. 762-766.

²⁷ MORANO, *Catalogo*, pp. 72-75.

²⁸ Sul Cavagnolo cfr.: MORANO, *Catalogo cit.*, p. 29; D. ARTUSIO, *Ricerche sulla vita e sull'opera del giurista Rolando Cavagnolo*, tesi di laurea, relatore la prof. Elisa Mongiano, a. a. 1996-1997, conservata nella Biblioteca Patetta di Torino, tesi I 126. Cfr. R. CAVAGNOLI, *Decisionum consultivatarum liber primus et secundus*, Mediolani 1614; ID., *Observationum et declarationum ad Antiqua Decreta Montisferrati civilia libri duo*, Casali 1595.

²⁹ Tali aspetti sono stati oggetto di ricerche specifiche di Alberto Lupano. Cfr. *infra*, nota 37.

³⁰ Un tentativo di prima messa a punto su questi temi sta in A. LUPANO, *Dalla chiesa di sant'Evasio alla diocesi di Casale Monferrato. Contributo alla storia ecclesiale casalese tra Medioevo e Ottocento*, in *Arte e carte nella diocesi di Casale*, Alessandria 2007, pp. 33-43.

³¹ Qualunque studioso rimane perplesso quando, nella visita alla città di Casale, giunto alla piazza centrale in cui si ammira il monumento equestre eretto a Carlo Alberto, opera di Abbondio Sangiorgio, si accorge che lo spazio urbano - a partire dal secondo dopoguerra - non è più intitolato al sovrano benefattore di Casale ma a Giuseppe Mazzini. La soluzione

Colombo di Cuccaro inizia nel 1579, dapprima di fronte al Consiglio reale di Castiglia. Poi viene portata davanti al Consiglio delle Indie, competente per materia e per territorio perché i beni oggetto del maggiorasco e del contenzioso, si trovano proprio nel Nuovo Mondo sul quale il Consiglio delle Indie ha una sorta di controllo generale e vasti poteri³².

Nella causa per la successione al maggiorasco fondato da Cristoforo Colombo, ad un certo punto si rende necessario l'esame dei testimoni³³ monferrini citati da Baldassarre Colombo di Cuccaro³⁴.

L'istanza del re di Spagna, firmata regolarmente «Yo, el Rey», su sollecitazione del presidente del Consiglio delle Indie, è rivolta al duca di Mantova e del Monferrato, Guglielmo Gonzaga³⁵. Filippo II d'Asburgo, in forza dei suoi poteri sovrani, avrebbe anche potuto decidere di omettere questo passaggio procedurale, evitando l'escussione dei testi italiani.

Si tratta di una situazione che ricorda un po' quella che oggi chiamiamo rogatoria internazionale.

Il duca Guglielmo Gonzaga, il 21 novembre 1583, nomina espressamente il senatore Niccolò Ferrari, dottore di leggi e senatore del Senato di Casale "commissario delegato" a esaminare i testi presenti nel territorio del ducato di Monferrato³⁶.

L'escussione dei testi, trentanove in tutto, avviene tra l'autunno 1583 e i primi mesi del 1584³⁷. Niccolò Ferrari è un giurista di rilievo³⁸.

Nasce a Piacenza da nobile famiglia, ascritta al patriziato cittadino, verso il 1538; il 6 luglio 1558 è ammesso al collegio dei dottori e giudici di Piacenza. Al servizio del suo sovrano naturale, Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza, diventa uditore civile di Parma.

Passa poi alle dipendenze del duca di Mantova che lo nomina prima senatore di Casale, poi pretore di Mantova e anche capitano di giustizia col compito di amministrare la giustizia civile e penale. È un personaggio molto apprezzato dai contemporanei per la sua competenza.

Guglielmo Gonzaga, forse anche a causa di una particolare benevolenza, lo nomina «commissario delegato» per l'escussione dei testi sulla causa colombiana.

toponomastica, nel contesto, è evidentemente di cattivo gusto: come è possibile accostare un fervente repubblicano ad un monarca? Il contrasto non potrebbe essere più stridente. Suvvia, al benemerito Mazzini si sarebbe potuta intitolare convenientemente un'altra piazza. Al giorno d'oggi, venuti meno i motivi politici contingenti che suggerirono al comune casalese di mutare il nome dell'antica piazza Carlo Alberto, si potrebbero far prevalere le ragioni storiche e quelle della gratitudine che la capitale del Monferrato deve, doverosamente, al 'Re Magnanimo'.

³² Sulla procedura del Consiglio delle Indie e su altri aspetti della vertenza cfr. i rilievi di VALENTINETTI, *Baldassarre Colombo attraverso i documenti dell'Archivio storico di Madrid*, pp. 59-72.

³³ In generale sul processo e sulla procedura, con riguardo alle prove testimoniali, cfr. P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 2^a ed., Torino 1900, VII, p. 37 ss. e p. 374 ss.

³⁴ Si è potuto prendere conoscenza delle testimonianze e degli atti processuali connessi grazie alle puntuali trascrizioni effettuate da Angélica Valentineti, raccolte in dattiloscritto dall'autrice della ricerca col titolo «Domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro e testimonianze raccolte in Monferrato e in Spagna». Le trascrizioni si riferiscono agli incartamenti conservati in Archivo Histórico de Madrid, contenuti nella sezione *Consejos*, alle collocazioni 21815/62, 21474/24. Il primo blocco dei documenti è quello più consistente in rapporto alle testimonianze monferrine. Questi documenti erano già stati segnalati a suo tempo dalla stessa VALENTINETTI, *Baldassarre Colombo attraverso i documenti dell'Archivio storico di Madrid*, pp. 59-62. La trascrizione effettuata da Angélica Valentineti è particolarmente valida perché costituisce uno strumento prezioso per orientarsi tra le testimonianze e per verificare lo sforzo profuso dal Senato casalese nell'escussione dei testi.

³⁵ La lettera del re di Spagna Filippo II, dall'Escorial, risale al 3 ottobre 1583 («Domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro e testimonianze raccolte in Monferrato e in Spagna», 21815/62, «Testes examinati in Ducatu Montisferrati per illustrissimum dominum Nicolaum de Ferrarijs senatorem et delegatum a sua altitudine», c. 130r).

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Il primo teste, Cristoforo Cavagliati conte di Valmacca, viene ascoltato il 26 novembre 1583 (*Ibidem*, c. 146r). L'ultimo, Alberto di Cocconato, è sentito il 9 febbraio 1584 (*Ibidem*, c. 251r).

³⁸ Cfr. sul personaggio, indicato talvolta anche come «Nicolino» e «de Ferrari», L. MENSI, *Ferrari (de) Niccolò*, in *Dizionario biografico piacentino*, Piacenza 1899, p. 178.

Forse la scelta del Ferrari è collegata anche ad alcune delle domande da sottoporre ai testi (in riferimento ai capitoli 14, e anche 12 e 16³⁹), in cui si tratta dei legami dei Colombo di Cuccaro con Piacenza: il Ferrari, patrizio piacentino, poteva ovviamente valutare meglio di altri la veridicità o la inconsistenza di certe affermazioni.

Va compiuta una osservazione preliminare generale riguardo alle formalità⁴⁰ seguite nell'esame dei testi monferrini. La materia procedurale senatoria locale del Monferrato è stata finora pressoché ignorata dalla storiografia anche giuridica. Le ragioni di questa lacuna possono essere ricondotte a due elementi, entrambi remoti: uno di carattere politico, di primario rilievo, per cui i Gonzaga dovevano considerare prevalente, per motivi contingenti di prestigio dinastico e, appunto, politico, l'operato del Senato di Mantova. La circostanza spiegherebbe pure perché la giurisprudenza del Senato casalese non riuscì mai ad essere edita, al contrario di quella della corte sovrana mantovana⁴¹. Il secondo elemento a cui si intende fare riferimento riguarda la scomparsa piuttosto precoce del Senato di Casale, avvenuta di fatto nel 1730, a distanza di ventiquattro anni dall'inizio della dominazione sabauda, alla quale l'esistenza stessa del Senato casalese garbava davvero poco, soprattutto a causa del valore simbolico, già segnalato, rappresentato dalla suprema magistratura per la sensibilità dei sudditi monferrini, insoddisfatti a causa della perdita dell'antica autonomia politico-amministrativa.

L'esame dei testimoni richiesto da Baldassarre Colombo avviene con l'assistenza del notaio e cancelliere ducale Giovanni Agostino Ricci.

Tutti i verbali sono redatti in italiano perché si tratta di testimonianze. Gli atti giudiziari ordinari del Senato di Casale (quali sentenze, notifiche, verbali e così via) erano redatti in latino, come del resto tutti gli atti pubblici, secondo le forme praticate in Monferrato fino alle nuove disposizioni impartite dopo l'annessione sabauda, nel 1708⁴².

L'esame dei testi si svolge in quattro sedi: i primi quattordici testimoni, da Cristoforo Cavagliate conte di Valmacca a Germano Vialardi, dei signori di Cella, sono escussi a Casale, nella casa del senatore delegato Ferrari, casa di «di sua solita abitazione»⁴³ situata nel cantone Brignano⁴⁴. Si può ipotizzare che la residenza del senatore Ferrari coincidesse col palazzo Challant-Gaspardone-Gonzaga, detto 'governo vecchio', sede del governatore gonzaghese di Monferrato e del maestrato ducale⁴⁵, dove a metà Cinquecento si riuniva anche il Senato casalese, oppure che si trovasse nelle immediate vicinanze.

³⁹ «Domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro e testimonianze raccolte in Monferrato e in Spagna», «Testes examinati in Ducatu Montisferrati per illustrissimum dominum Nicolaum de Ferrarijs senatore et dellegatum a sua altitudine», 21815/62, cc. 159r-199v. I quesiti connessi a Piacenza da rivolgere ai testimoni sono: «se sanno che li Colombi nominati nelle Historie della vita di Christofforo Colombo, fondatore del mayorazgo già detto, et composta per don Fernando suo figliuolo, dove dice che nella città di Piacenza sono alcune honorate persone della sua famiglia et sepulture con arme et lettere di Colombo habbiano ritenuto fra loro et quelli di Cucaro parentela et consanguineità» (cap. 14); «se sanno che Petrino Colombo, habitatore in Piasenza, et Ferrarino, suo fratello, habitante nel castello di Cucaro, fussero fratelli et figlioli di Delfino Colombo di Cucaro» (cap. 12); «se sanno [...] non ha potuto don Fernando Colombo, venendo da lontane parti in Italia, haver avuta cognitione di esso [del castello di Cucaro] luogo situato in tal remota parte né delli signori Colombi, ivi signori, come hebbe di Piacenza, città principale della Lombardia, famosa, mercantile et frequentata da forestieri per mercantie, negotii et trafichi che non sono in Cucaro, luogo remoto come sopra» (cap. 16).

⁴⁰ Cfr. *infra*, nota 37.

⁴¹ Giovanni Pietro Sordi compilò un volume di *decisiones* mantovane (I.P. SURDI, *Decisiones sacri mantuani Senatus, Venetiis 1605*). Rolando Cavagnolo raccolse *decisiones* senatorie di Milano e di Mantova (TORRE, *Scrittori monferrini*, p. 23).

⁴² Cfr. E. MONGIANO, "Per somario" o "a linea longa"? Note sulla registrazione degli atti notarili nel Ducato di Monferrato tra XVI e XVII secolo, «Rivista di storia arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», XCVI-XCVII (1987-1988), pp. 215-227.

⁴³ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 146r-199r.

⁴⁴ Il cantone Brignano è il quartiere nel cuore di Casale, dove si trova anche la cattedrale. Cfr. l'opera fondamentale di A. CASTELLI - D. ROGGERO, *Casale. Immagine di una città*, 2ª ed. 1992, pp. 119 ss. e p. 171 ss.

⁴⁵ Cfr. G. DE CONTI, *Ritratto della città di Casale*, Prefazione e note di G. SERRAFERO, Casale Monferrato 1966, p. 28.

Altri diciassette testimoni sono escussi dal senatore Ferrari a Cuccaro, nel castello dei Colombo: si va da Gaio Antonio Maimone a Francesco Alberigi⁴⁶.

Tre testi sono interrogati a Vignale «nella casa del signor Ludovico Caloro» consignore di Vignale⁴⁷. Sono tre persone di rango, un religioso, fra Agostino de' Cortellari, un sacerdote secolare, don Bernardino Bonazzo, e Gabriele Insula⁴⁸ (dell'Isola), altro consignore di Vignale, appartenente a antichissima famiglia chivassese. Era riguardo quasi doveroso, caratteristico di quei tempi, che i personaggi più notevoli venissero ascoltati nella loro residenza.

Gli ultimi cinque testimoni sono ascoltati a Montiglio «nella casa dove si suole rendere raggioni» dal cancelliere ducale il notaio Giovanni Agostino Ricci, subdelegato⁴⁹. I testi sono feudatari locali, quattro 'di Cocconato', da don Antonio di Cocconato, pievano di Montiglio, a Alberto di Cocconato, per ultimo si escute il sacerdote, don Vincenzo Crova.

Se si considera la geografia, si nota che le sedi di audizione dei testi formano una sorta di croce sul territorio che va da un'estremità all'altra della diocesi di Casale. Da nord a sud, secondo l'asse Casale-Vignale, da ovest a est, seguendo l'asse Montiglio-Cuccaro. Probabilmente per attestare che la fama dell'origine monferrina dell'ammiraglio del mare Oceano sembra diffusa ovunque nel territorio della diocesi, la quale coincide col 'cuore' del ducato monferrino.

La procedura seguita per tradizione antica dal Senato di Casale prevede regole precise per l'escussione dei testi (eventualmente integrate dalle norme di diritto comune). Ci si riferisce alla disciplina stabilita nella consolidazione di procedura intitolata *Ordo qui servatur in causis ordinariis coram excellentissimo senatu Montisferrati*⁵⁰.

Nella parte «de testibus» si stabilisce il principio generale per cui i testi vanno esaminati «commodius et cum minori dispendio» in modo da facilitare il più possibile la loro testimonianza, così da evitare qualunque spreco di denaro o di energie, specialmente se si tratta di persone anziane, oppure di salute debole, oppure se sono in condizione di povertà⁵¹.

Persone proprio povere non ne compaiono nei verbali senatori casalesi relativi alla causa colombiana: anzi si tratta quasi sempre di proprietari, nobili o borghesi, piuttosto benestanti. Ciò corrisponde alla mentalità dell'epoca: la condizione sociale elevata e doviziosa di un teste veniva apprezzata sopra ogni altra perché nella società di antico regime, divisa in ordini, in ceti, si riteneva che, a rigor di logica, un testimone ricco sarebbe stato meno sensibile ai tentativi di subornazione rispetto a uno povero. Anzi, il diritto comune di solito diffidava di testi poveri, di vile condizione, li ammetteva soltanto, se non sorgevano sospetti sulla loro integrità, nelle cause civili di poco valore, non in quelle importanti o di prova più difficile (come sicuramente si profilava quella colombiana).

Tutti i testimoni sono obbligati a dichiarare il proprio censo, secondo le regole procedurali del diritto comune, per dimostrare di non avere avuto arricchimenti e si impone loro di giurare di nulla aver ricevuto in ragione della loro deposizione⁵².

⁴⁶ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 204r-238v.

⁴⁷ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 238v-243v.

⁴⁸ Dichiarò di avere settantasette o settantotto anni. Il personaggio è indicato come «professore di leggi», figlio di Giovanni Battista e nipote di Francesco, nelle memorie del sacerdote G.B. PLATIS [con probabili integrazioni di G. BORLA], *Famiglie antiche e moderne della città di Chivasso*, ms. segnato St. P. 886 in Biblioteca Reale di Torino, alla voce omonima.

⁴⁹ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 246v-252v.

⁵⁰ Il testo si conserva manoscritto nella Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale Monferrato, ms. O91/120, cc. 1r-153v; si tratta di una raccolta di stili giudiziari risalente al XVI secolo. Alberto Lupano sta completando un saggio specifico sul Senato e sulla procedura seguita dalla suprema magistratura monferrina, comprendente anche la trascrizione del manoscritto citato, come pure del manoscritto *Excerpta ex consuetudinibus Senati*, conservato *ibidem*, ms. O91/130.

⁵¹ *Ordo qui servatur*, p. 2: «Testes commodius et cum minori dispendio examinabuntur ubi degunt, et praecipue cum testes sint senes aut valetudinarii vel pauperes».

⁵² Cfr. la disciplina delle testimonianze in ALBERICI DE ROSATE *Testis*, in *Dictionarium iuris*, Venetiis 1573, ristampa anastatica, Torino 1971, pp. 813-816.

Tra le testimonianze escusse dal Senato di Casale alcune sono rese da persone di una certa età o addirittura già classificabili anziane, specialmente sacerdoti⁵³. Nella circostanza, l'età matura o senile dei testi serve evidentemente a far risultare eventi del tempo passato e molti rendono una sorta di testimonianza indiretta, cioè *de auditu* o *de relato*, su eventi conosciuti in gioventù da persone anziane. Quest'ultimo, ad esempio, è il caso degli antichi consignori di Cuccaro⁵⁴; altrettanto accade per la testimonianza di Vincenzo Guala che ricorda le parole del proprio «barba», lo zio don Domenico Guala, morto novantenne⁵⁵. Simili deposizioni, dirette all'accertamento di fatti risalenti del passato, non erano considerate inverosimili in linea di principio⁵⁶.

Le domande vanno fissate "in capitulis" in parti principali, i testi sono interrogati al giorno e all'ora precedentemente notificati, in successione prestabilita, sotto precise condizioni⁵⁷. I testi devono sempre prestare giuramento per diritto comune⁵⁸.

Soltanto in caso di necessità, cioè in caso di carenza di testi laici, possono essere ascoltati gli ecclesiastici. Questo è un principio generale del diritto canonico. Le disposizioni in materia preferiscono che in via ordinaria il vescovo diocesano, su richiesta del magistrato laico, esamini il teste e poi trasmetta la deposizione sigillata al giudice secolare. Si tratta di un principio e di una prassi fissati già da Graziano⁵⁹, confermati dalla *communis opinio*⁶⁰. I presbiteri inoltre giurano, secondo la tradizione, non toccando le Sacre Scritture come gli altri testi, bensì portandosi la mano al petto in

⁵³ Ad esempio don Bernardino Bonazzo, già prevosto di Vignale, d'anni settanta («Testes examinati in Ducatu Montisferrati», c. 244r).

⁵⁴ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», c. 159v, in cui Scipione Colombo dichiara di ricordare quanto gli aveva detto trent'anni prima «Carlo Colombo, uno delli signori et feudatarij di Cucaro, et qual signor Carlo quando morse, era molto vecchio et poteva essere circa d'anni nonanta». Cfr. *Ibidem*, c. 165v, la testimonianza di Alessandro Colombo.

⁵⁵ *Ibidem*, c. 216v. Il teste ricorda quanto gli diceva sui Colombo «prette Domenico Guala, qual era mio barba, d'età circa d'anni nonanta». Lo stesso teste descrive in modo suggestivo Cuccaro: «Et Cucaro è luogo remoto nello quale pochi concorenno per trafighi et comertij, et solamente vi stanno li gentiluomini nel castello che vivono delle luoro entrade, et gli huomini nella terra vivendo delle luoro fattigha, coltivando i terreni. Et è cosa notoria et manifesta a tutti» (c. 217v). Il Monferrato era terra di longevi: a parte il caso, inverosimile e incredibile, riferito inspicabilmente da un autore razionalista come Luigi Torre, di Francesco Hupazzoli (o Lupazzoli?), che sarebbe nato nel 1587 e morto nel 1713, caso frutto forse di omonimie e scambi di persona (L. TORRE, *Scrittori monferrini. Note ed aggiunte al catalogo di Gioseffantonio Morano sino al 1897*, Casale Monferrato 1898, p. 91). Lo stesso Torre riserva parole sprezzanti e durissime – persino venate di anticlericalismo – a monsignore Luigi Colombo di Cuccaro, prelado domestico di Sua Santità e segretario della Congregazione delle Indulgenze e sacre reliquie, morto in Roma nel 1871: altro che 'Parca sepolto'... (*Ibidem*, pp. 108-109). Rimane famoso anche fuori di Monferrato l'esempio del conte Callori che, ottuagenario, svolgeva le funzioni di governatore generale di Monferrato; ancora all'arrivo in Alba del re Filippo V di Spagna, lo servi a mensa come un giovane (si veda la gustosa rievocazione di V. DE CONTI, *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*, IX, Casale Monferrato 1841, pp. 5-6).

⁵⁶ Ad esempio, questo tipo di testimonianze potrebbe rammentare, sotto certi profili, salve le debite differenze, le deposizioni rese nei processi di beatificazioni e canonizzazione dopo la nuova disciplina consolidata nel XVII secolo da papa Urbano VIII: cfr. P. DE LAMBERTINIS [BENEDICTI XIV], *De servorum Dei beatificatione, et beatorum canonizatione*, tomus tertius, in *Opera omnia*, III, Prati 1840, lib. III, cap. II, p. 15 ss. In certi processi di beatificazione uno dei problemi principali era costituito dalla prova del culto immemorabile del servo di Dio oppure del tempo centenario trascorso (tra l'altro, secondo le regole di Urbano VIII, per lo più, il processo di beatificazione doveva iniziare decorsi cento anni dalla morte del servo di Dio). Prospero Lambertini in proposito così riassume: «testes ad probandum centenarium annorum numerum in iudicio de casu excepto ex tempore immemorabili, de iure deberent esse in aetate centum, et quattuordecim annorum, et examinati tempore quo Urbani VIII Constitutio edita fuit [...] sufficiunt tamen [testes] constituti in aetate quinquaginta quatuor annorum [...] et ut probent cultum immemorabilem, deponere debent, se rem audivisse a suis maioribus, Majores vero ab antiquioribus» (*Ibidem*, tomus secundus, II, lib. II, cap. XXIII, nn. 1-2, pp. 152-154).

⁵⁷ *Ordo qui servatur*, p. 2: «Admissis capitulis requiritur assignatio ad iudicem iurare testis, et clam interrogatio coram deputato pro die, et hora certis cum clausula et successione. Et facta examine requiritur publicatio testium cum clausula quatenus non sit plene probatum requiritur delatio iuramenti supletivum».

⁵⁸ Sull'argomento si veda ancora ALBERICI DE ROSATE, *Testis*, p. 814.

⁵⁹ Dec. Grat., ca. 14, quae. 2, can. 2.

⁶⁰ In generale cfr. ALBERICI DE ROSATE, *Testis*, pp. 813-816.

quanto persone consacrate. Gli ecclesiastici chiamati a testimoniare sono tenuti a rispondere conformemente a verità al giudice interrogante in base a tre obblighi: secondo la legge, per giustizia e per dovere di carità.

La procedura del Senato di Casale prevede regole particolari in simili circostanze, regole che in parte derogano al principio generale stabilito dal diritto canonico⁶¹. Viene prescritta una procedura così strutturata: si presenta istanza all'ordinario del luogo affinché autorizzi la deposizione del chierico; il vescovo fa giurare il testimone di condizione clericale di riferire solo la verità nella futura deposizione (sotto pena di scomunica). Successivamente il presule, dopo che ha ricevuto personalmente il giuramento dei futuri testimoni ecclesiastici, li autorizza e delega il Senato a escutere la testimonianza relativa.

Nel caso dei testimoni nella causa colombiana, i testi ecclesiastici secolari si presentano davanti al vicario generale di Casale, Prospero della Torre, giurista, dottore in leggi e protonotaro apostolico, canonico prevosto del capitolo della cattedrale che agisce a nome dell'ordinario diocesano. È proprio il vicario che riceve il giuramento e autorizza i chierici alla testimonianza.

Va tenuto presente che, nel periodo dell'escussione dei testi monferrini, sulla cattedra episcopale casalese si sono avvicendati due presuli: nel 1582 era vescovo Alessandro Andreasi⁶², presidente del Senato di Casale, sovente fuori sede perché consigliere del duca. Nel 1583 è traslato alla sede di Mantova e gli succede Aurelio Zibramonti⁶³, presidente del Senato di Mantova, anch'egli spesso lontano da Casale come consigliere del principe.

L'unico presule che riceve il giuramento degli ecclesiastici e li autorizza personalmente è il vescovo di Acqui Pietro Costaciaro⁶⁴, tra l'altro anch'egli dottore in leggi.

Rileviamo che la testimonianza di sacerdoti del clero secolare con cura d'anime aveva il suo peso, era considerata più autorevole ai fini probatori. Nella causa colombiana il Senato casalese sente don Domenico Marchisio, pievano di san Giorgio a Bagnasco e prevosto di Tioli in diocesi di Pavia, don Franceschino Villavecchia, vicecurato di Fubine, don Francesco Schiarra, vicecurato di san Pietro di Felizzano, don Bernardino Bonazzo, già prevosto di Vignale, don Antonio di Cocconato, pievano della stessa comunità, don Vincenzo Crova⁶⁵, parroco di Colcavagno e vicario foraneo. È curioso che nessun canonico, né della cattedrale evasiana, né della collegiata di santa Maria di Piazza casalese, né delle altre chiese collegiate della diocesi, e nessun ecclesiastico curiale sia stato chiamato a testimoniare.

Tra i testi compare un solo religioso: si tratta di fra Agostino de' Cortellari⁶⁶, servita, che, secondo la disciplina dei regolari, si presenta di fronte al suo superiore, il padre Stefano da Castelnuovo, priore del convento dei servi di Maria in Vignale, il quale lo autorizza a rendere la testimonianza nella causa colombiana.

È interessante rilevare l'assenza di frati francescani tra i testimoni. Eppure in Monferrato i rami dell'ordine minoritico erano presenti, soprattutto nella capitale Casale⁶⁷. Proprio il carattere itinerante dei predicatori di un simile ordine, tra l'altro assai diffuso in Europa, avrebbe potuto favorire la divulgazione di certe notizie dentro e fuori del ducato del Monferrato; tanto più che la circolazione dei religiosi costituiva evento normale: tra XVI e XVII secolo vi furono dei minori d'origine monferrina

⁶¹ Cfr. *Ordo qui servatur*, pp. 137-138, alla lunga rubrica intitolata «Quando quis vult habere in testes personas ecclesiasticas fit provisio ut infra coram iudice ecclesiastico». Si noti che nella seconda metà del XVI secolo il ducato del Monferrato comprendeva tre diocesi: Casale, Alba e Acqui.

⁶² Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, III, Monasterii 1923, p. 155, nota 13.

⁶³ Cfr. *Ibidem*, p. 155, nota 14.

⁶⁴ Cfr. *Ibidem*, p. 113, nota 6.

⁶⁵ Cfr. le rispettive testimonianze in «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 176r-180v, cc. 225r-227r, 232v-234v, 243v-244r, 247v-248v, 248v-249r.

⁶⁶ «Testes examinati in Ducatu Montisferrati», cc. 239v-241v.

⁶⁷ Al riguardo si consulti F. MACCONO, *I Francescani a Casale Monferrato*, Casale Monferrato 1929.

che salirono i pulpiti delle chiese di alcuni domini europei della corona spagnola⁶⁸. Osservo la circostanza lacunosa anche perché è noto che proprio i francescani hanno intrapreso l'evangelizzazione sistematica del nuovo mondo, su mandato di papa Leone X. Lo stesso Colombo morì assistito da religiosi francescani a Valladolid e trovò prima sepoltura nella chiesa locale di san Francesco.

Nemmeno una donna è stata chiamata a testimoniare in Monferrato nella causa colombiana.

Le regole di procedura casalesi non distinguono tra testimoni di sesso maschile e femminile, non sembrano esserci preclusioni alla testimonianza femminile. Probabilmente si rinviava implicitamente alla disciplina di diritto comune. La testimonianza femminile era ammessa dal diritto comune (sulla base dei passi in D. 22. 5. 18; D., 32. 1. e 37. 1) ma esisteva un certo sfavore verso donna testimone.

Ad esempio la donna, secondo il diritto comune, non poteva testimoniare nelle cause civili di grande valore, nemmeno nelle cause di natura testamentaria, salvo che si trattasse di codicilli o di testamenti *ad pias causas*. La giustificazione di queste limitazioni sta nella considerazione ricorrente nella *communis opinio* dei giuristi che la donna è incostante, mutevole, dunque poco affidabile⁶⁹. Per giunta, nel caso che ci interessa, la causa sui beni colombiani era anche di natura feudale, sul ducato di Veragua, sul marchesato di Giamaica, pertanto in tali circostanze, il diritto comune escludeva la testimonianza femminile. Con una vistosa eccezione però, prevista nel caso che a testimoniare fossero chiamate donne illustri, titolari esse stesse di feudo. (Ma sulla trasmissione dei feudi solo in linea maschile esistevano già le osservazioni di Giovanni Antonio Sordi, di sintesi della dottrina, esposte nel responso elaborato a sostegno delle ragioni di Baldassarre Colombo⁷⁰: sia il Consiglio delle Indie, sia il Senato casalese dovevano pur tenerne conto).

I testi sono interrogati, sotto giuramento, su quarantun capitoli, cioè su quarantuno quesiti – all'apparenza sovrabbondanti ma normali per chi conosce il legalismo e il formalismo spagnoli – collegati a altrettanti elementi di prova adottati da Baldassarre Colombo. Dalla lettura delle testimonianze verbalizzate risulta che non sono in tanti a rispondere su tutto; per lo più gli interrogati rispondono in media a una quindicina o a una ventina dei quesiti contenuti nei capitoli processuali. Ciascuno fornisce, a quanto sembra, una testimonianza riflesso in qualche modo della propria cultura.

Alla conclusione della deposizione ognuno fornisce le proprie generalità, spiega il suo adempimento dei precetti ecclesiali, rilascia ulteriori dichiarazioni di rito sulla propria condizione personale e sulla estraneità rispetto alla lite in corso⁷¹; infine si sottoscrive o si 'crocesegna' se 'illitterato'.

Il giudice del Senato di Casale deve procedere all'esame dei testimoni «diligenter», seguendo le regole procedurali stabilite. In caso di situazioni impreviste «suppleat diligentia domini examinatoris»⁷²: ci si affida alla discrezionalità del giudice.

Tutte le condizioni previste dallo *stylus iudicandi* senatorio casalese ricorrono anche nell'esame delle testimonianze monferrine per la causa dei Colombo di Cuccaro.

Va osservato che la punizione dello spergiuro era molto grave secondo il diritto comune: il laico subiva l'*infamia iuris*, era esiliato, obbligato a risarcire i danni.

⁶⁸ Va però notato che i regolari, specialmente dei principali ordini mendicanti – francescani e domenicani –, erano stati oggetto di feroci critiche da parte dei riformatori sia evangelici sia cattolici: basta pensare agli scritti di Erasmo da Rotterdam e seguaci. Una loro testimonianza, considerati i pregiudizi che li circondavano, forse non sarebbe stata delle più qualificate.

⁶⁹ Cfr. ALBERICI DE ROSATE, *Mulier*, in *Dictionarium iuris*, pp. 495-496.

⁷⁰ I.P. SURDI, *Consiliorum sive responsorum*, liber secundus, II, Venetiis 1611, cons. CCXLI, nn. 25-26, c. 225v.

⁷¹ Su tali aspetti i testi rispondono quasi allo stesso modo, siano rustici o gentiluomini: cfr. ad esempio la deposizione di «messer Giovanni Tardito» che sembra essere un ricco contadino di Quarugno («Testes examinati in Ducatu Montisferrati», c. 221r).

⁷² *Ordo qui servatur*, p. 153.

Nel ducato del Monferrato, durante il XVI secolo, vigevano ancora in materia penale i *decreta criminalia* del marchese Guglielmo VIII, risalenti al 1473, confermati anche dai sovrani successivi. Secondo l'antico decreto LVIII, la punizione del falso testimone consisteva in un marchio impresso con ferro rovente sulla fronte, visibile per sempre, nell'infamia, nella confisca di tutti i beni a favore del principe e infine nel bando perpetuo dal Monferrato⁷³. La pena si estendeva anche a chi avesse prodotto scientemente i falsi testimoni (nel caso della causa colombiana, se fosse mai risultata una subornazione dei testi, le sanzioni di cui si è scritto si sarebbero applicate anche a Baldassarre Colombo).

Per gli ecclesiastici spergiri il diritto canonico prevedeva la scomunica, la deposizione da qualunque ufficio, la privazione di tutti benefici⁷⁴.

Si tratta di norme che dovevano essere ben note non solo ai testimoni della causa colombiana, ma anche allo stesso Baldassarre Colombo di Cuccaro.

Le testimonianze processuali escusse per dare sostegno all'ipotesi dell'origine monferrina dell'ammiraglio del mare Oceano possono destare sorpresa, interrogativi, perplessità e altre suggestioni legittime. Sono stati ipotizzati più volte, anche da parte di studiosi ragguardevoli – va citato il notissimo caso di Geo Pistarino⁷⁵ – presunti maneggi cortigiani dell'allora duca di Mantova e del Monferrato per favorire e sostenere la candidatura alla successione nel ducato di Veragua di un suo vassallo, qual era Baldassarre Colombo di Cuccaro. La posta in gioco era sicuramente ragguardevole sotto tanti profili e può essere perfettamente verosimile una cointeressenza del sovrano a tutta la faccenda. Comunque si siano effettivamente svolti i fatti e qualunque retroscena sia occorso⁷⁶ – elementi e analisi che esulano da questo contributo che è di carattere storico-giuridico sul processo madrileno-monferrino –, tuttavia va rilevato che il giurista qualunque, che si occupa di storia, non può non restare sorpreso dalle modalità macchinose attraverso le quali un presunto sostegno del duca si sarebbe realizzato, vale a dire attraverso l'escussione di testimonianze dirette.

Un principe dalle qualità di Guglielmo Gonzaga aveva⁷⁷ a sua disposizione una sorta di scorciatoia efficacissima per evitare lo sforzo fisico e procedurale al Senato di Casale, al senatore Ferraris, a cancellieri e a decine di testi, magari anzianotti, oltre che al vicario generale della diocesi, una scorciatoia con la quale insomma si sarebbe fatto a meno di avviare una discreta macchina burocratica, per giunta costosa e pesante. Si intende dire che il duca Guglielmo e la corte avrebbero potuto ricorrere fraudolentemente a quello strumento, in verità infame, ma purtroppo favorito spesso nei secoli da 'grandi e piccini', da governanti come da poveracci, che consiste nel 'rettificare', 'correggere', oppure decisamente nel 'ricostruire', o comunque nel 'manipolare' – in sostanza – nel falsificare, documenti pubblici e privati, specialmente gli strumenti notarili.

⁷³ I.I. SALETTAE, *Decretorum Montisferrati nova et amplissima collectio*, s. L., ma Casali 1675, *De falsis testimoniis, et producentibus falsa instrumenta, Decretum alias LVIII, nunc LXXXIII*, p. 39.

⁷⁴ Cfr. in generale, ALBERICI DE ROSATE, *Periurare*, in *Dictionarium iuris*, pp. 590-591, *Periurium, ibidem*, pp. 591-592, *Periurii crimen, ibidem*, p. 592.

⁷⁵ In tanti hanno udito personalmente la ricapitolazione della suggestiva ipotesi dallo stesso professore Geo Pistarino, durante un intervento svolto il 6 ottobre 1996 nella Biblioteca del Seminario maggiore di Casale Monferrato, alla presenza di uno scelto pubblico tra cui spiccavano il vescovo emerito del luogo, monsignore Carlo Cavalla, e la principessa Maria Gabriella di Savoia, in visita alla città con il suo seguito. Il professore Pistarino insisteva nel dichiarare che il duca Guglielmo Gonzaga aveva subornato tutti i testi escussi nel corso della lite e, per giunta, aveva raccolto testimonianze di persone che al tempo dell'interrogatorio dovevano avere l'età anagrafica di circa centocinquant'anni. Chiunque legga le testimonianze processuali si rende conto della presenza di testi *maturo*, verso i settant'anni, ma nessuno vanta età ultrasecolare. Cfr. anche G. PISTARINO, *Le tesi sull'origine di Cristoforo Colombo: il caso di Cuccaro*, in *La storia dei Genovesi*, Atti del Convegno internazionale di Studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova, Genova, 7-10 giugno 1988, Genova 1989, pp. 329-388.

⁷⁶ Peraltro ancora da dimostrare su base documentaria. Se è esistito un complotto, una macchinazione di corte per sostenere il pretendente Colombo di Cuccaro, prima o poi qualcosa dovrebbe saltare fuori dagli archivi gonzagheschi.

⁷⁷ È eloquente il profilo di P. BESUTTI, *Guglielmo, Gonzaga*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXI, Roma 2003, pp. 2-6.

Il rogito notarile aveva una forza particolare, faceva pubblica fede come una attestazione del papa o dell'imperatore. È ben risaputo in che modo dal medioevo in avanti la legislazione sia dello *ius commune* sia dello *ius proprium* communi pene gravissime ai notai rei di siffatti ignobili reati professionali, lesivi del diritto, della giustizia e di uno dei beni più preziosi: la buona fede. Epperò si tratta di reati ricorrenti e tristi, rivolti a rimediare certi inconvenienti della vita quotidiana, a volte minuti, a volte grossi. Si può presumere che il duca Guglielmo Gonzaga, sovrano tendente all'assolutismo e spregiudicato, sarebbe stato capace di convincere, con argomenti efficaci, anche il tabellone più riluttante a 'ricostruire' ogni sorta di strumento notarile, doti, testamenti, divisioni, transazioni, alberi genealogici pur di far quadrare le cose attorno all'origine monferrina di Cristoforo Colombo. E sussistono ottime ragioni per dubitare che i contemporanei monferrini, se mai ne fossero stati consapevoli, si sarebbero azzardati a eccepire qualcosa...

Dal passato emergono casi esemplari di questo genere relativi a sovrani europei.

Forse uno dei più clamorosi — e sul quale vale la pena di soffermarsi con una digressione estesa — è quello che si riferisce all'ordine cavalleresco costantiniano di san Giorgio, la cui titolarità fu ceduta nel 1697, per un congruo corrispettivo, insieme ai diritti sul trono bizantino, al duca di Parma Francesco I Farnese dai conti di Drivasto, vantati discendenti dagli imperatori d'Oriente. Vent'anni dopo si presenta sulla scena internazionale europea un altro gran maestro dell'ordine costantiniano, antagonista del duca di Parma, nella persona di un personaggio che si dichiara nientemeno Flavio Angelo Comneno Lascaris Paleologo, discendente dai Porfirogeniti di Bisanzio.

Nella realtà sembra che costui sia stato un valdostano, Jean Antoine De Lalais Lazier, dalla vita ingegnosa non che avventurosa, anche se non proprio picaresca come qualcuno ha voluto descriverla. Egli, nativo di Perloz, comune posto alla congiunzione tra la Bassa Valle d'Aosta e la Valle di Gressoney, fu novizio dei canonici regolari del Gran San Bernardo, alchimista in Roma e altro ancora; arrivò alle massime sanzioni comprovanti il suo titolo e la discendenza dalla famiglia imperiale di Costantinopoli: nel 1718 fu riconosciuto dalla Camera capitolina del Senato di Roma sulla base di un documento del 1644; nel 1720 l'imperatore del sacro romano impero, Carlo VI, lo riconobbe a sua volta. Il valdostano distribuì per diciotto anni armi araldiche, titoli nobiliari e dottorali, quest'ultimi in leggi, e, soprattutto, il cavalierato costantiniano⁷⁸.

Sembra, da una recente, puntuale ricostruzione dell'intera vicenda⁷⁹, che dietro la 'promozione' di Jean Antoine ci sia stato l'intervento più o meno diretto di elementi della corte imperiale di Vienna, intervento rivolto a rintuzzare le ipotetiche, inquietanti pretese del duca di Parma sull'Oriente già bizantino, proprio in una congiuntura politico-militare che vedeva il principe Eugenio di Savoia avere il sopravvento sull'esercito ottomano. Tuttavia, ancora nel 1869, la Camera capitolina del Senato romano riconobbe gli stessi diritti imperiali a un discendente collaterale omonimo di Jean Antoine De Lalais Lazier⁸⁰. La questione appassionò molti studiosi, tra cui personaggi del calibro di Scipione Maffei⁸¹ e Francesco Ruffini⁸². L'intera operazione di riconoscimento degli ascendenti del valdostano si è basata soprattutto su attestazioni notarili. Lasciamo la parola a Francesco Ruffini:

⁷⁸ Tra i cavalieri risulta pure Johann Anton Pilati Von Thassul, della stessa famiglia del famoso giurista e illuminista Carlo Antonio Pilati: cfr. M. JANS, *Des Anges et de St. Georges. Jean Antoine De Lalais Lazier Prince Flave Comnène Lascaris Paléologue de l'Ales de Augusta Praetoria. Etude historique*, Aoste 1985, p. 273.

⁷⁹ M. JANS, *Des Anges et de St. Georges*, Aosta 1985. Questo volume presenta i risultati di una ricerca archivistica assai accurata e approfondita, svolta in tutta Europa, che contribuisce a fare finalmente luce su una complicata vicenda settecentesca.

⁸⁰ *Ibidem*, pp. 185-190.

⁸¹ S. MAFFEI, *De fabula equestris ordinis constantiniani*, Tiguri 1712.

⁸² F. RUFFINI, *L'ordine costantiniano e Scipione Maffei*, «Nuova antologia», 16 luglio 1924, pp. 3-29. Cfr. ID., *Le sérénissime Duc de parme aux prises avec un cordonnier de la Vallée d'Aoste au sujet de la Grande Maîtrise de l'Ordre Constantinien*, «Augusta Praetoria», oct.-déc. 1924, pp. 7-21, janv.-mars 1925, pp. 15-32. Entrambi i testi risultano molto sprezzanti verso il valdostano Lazier.

Nel 1721 usciva in Ratisbona, per i tipi di Enrico Krütinger, un albero genealogico, corredato da molteplici documenti, dei quali la autenticità era solennemente attestata, con dichiarazione del 31 agosto 1720, dal notaio Reincke di Vienna, che asseriva di averli bene esaminati. L'albero rimontava al 1403 facendo capo ad Emanuele II Paleologo, e terminava con Giannantonio Lazier, che si qualificava ultimo discendente legittimo dei Flavii, Angeli, Comneni, Lascaris, Paleologi, già imperatori di Costantinopoli, e quindi solo erede del Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano⁸³.

Se nel XVIII secolo ci si rifaceva disinvoltamente all'intervento di un notaio viennese per costruire, attraverso interventi notarili, una sostanziosa legittimazione dinastica e giuridica alle pretese del De Lalais Lazier, sostenuto dagli interessi imperiali, allora, *mutatis mutandis*, non si poteva fare altrettanto in Monferrato, nel XVI secolo, con la massima facilità, se sussisteva la volontà fraudolenta del duca e di altri? Magari evitando di compromettere decine di testi, sottoposti a giuramento, esposti a scandali e a problemi di coscienza gravi se si fossero disposti ad attestare il falso...

Corrompere un notaio sarebbe stato sbrigativo: gli si sarebbe assegnato il tempo sufficiente per 'lavorare' tranquillamente in maniera efficace, per produrre prove almeno formalmente sicure.

Ma istruire, ammaestrare, subornare, trentanove testimoni sarebbe stata una faccenda che non si ritrova sovente nella storia giudiziaria.

E cosa pensare di quei sacerdoti, tra l'altro piuttosto benestanti, e dell'unico regolare, il servita di Vignale, per di più anch'egli ordinato *in sacris*, i quali hanno reso la loro deposizione sull'origine di Cristoforo Colombo? Spergiuri, falsi e sacrileghi, proprio *ingravescente aetate*, invece di pensare a cose più elevate, quali una fine dignitosa e la salvaguardia della loro buona fama, elemento morale e giuridico che il diritto canonico tutela in chiunque, laico o chierico, fino a prova contraria? Con quale spirito avrebbero celebrato la loro santa messa quotidiana⁸⁴? Sarebbe veramente il caso di indagare sulle loro esistenze e sulle loro vicende ecclesiali al fine di verificare se fossero degni ecclesiastici e religiosi, oppure se fossero la 'schiuma' della diocesi casalese (e di qualcuna limitrofa), insomma se fossero dei 'vecchi malvissuti', o, peggio ancora, dei 'Tartufo' come il personaggio, sinistro prototipo degli ipocriti, descritto da Molière, perciò portati a pensare che, tanto, comunque si agisca, 'con il Cielo ci si mette sempre d'accordo'.

Infatti se si provasse che questi ecclesiastici hanno reso falsa testimonianza, essi sarebbero da considerare non solo bugiardi, ma altrettanti 'Tartuffi', cioè perfetti cultori della menzogna e della frode, manipolatori dei misteri più sacri dell'umanità: da un lato della religione, della carità, della morale; dall'altro della giustizia e della buona fede. E per quali motivi? Forse andrebbe esclusa la vanità di una fama terrena, il pensiero, sempre seducente, di passare alla storia, visto che si trovavano collocati in una scena molto marginale nel gran teatro della vita del loro tempo; piuttosto si dovrebbe pensare, per ipotesi, all'avidità o ad altri interessi inconfessabili, comunque a danno innanzitutto della giustizia, poi della corona di Spagna, infine a danno dei legittimi eredi e discendenti dell'ammiraglio Colombo. Al di là delle sottigliezze di cui sovrabbondava la casistica contemporanea sia nella teologia morale sia nel diritto canonico, essi, grazie agli studi compiuti e alla pratica del confessionale (sicura

⁸³ RUFFINI, *L'ordine costantiniano*, p. 22. Il testo citato dal Ruffini fu composto su iniziativa del Lazier e fu edito col titolo *Privilegia quibus serenissima gens Paleologorum [...] diversis Romanorum Imperatoribus ornata est*, Regensburg 1721. Si noti che il sigillo tabellionale del notaio viennese Giovanni Ignazio Martino Enrico Reincke portava come motto la rassicurante formula «veritae firmitate ac silentio» (cfr. JANS, *Des Anges et de St. Georges*, p. 230). La risposta del duca di Parma non si fece attendere e in merito venne pubblicato il volume, composto dai collaboratori del duca, *La falsità svelata contro a certo Giannantonio che vantasi de' Flavi Angeli Comneni Lascaris Paleologo [...]*, Parma 1724.

⁸⁴ Essi dichiarano tutti di celebrare ogni giorno o quasi. Si tratta di un particolare importante perché, secondo le rubriche del Messale romano, il sacerdote consapevole di trovarsi in stato di peccato mortale era invitato a evitare di offrire il sacrificio eucaristico, oppure era obbligato a confessarsi quanto prima e a 'riparare' al male compiuto: cfr. la ricca casistica contemplata in *Missale romanum, ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum*, Lugduni 1610, *Rubricae generales missalis, De defectibus ministri*, VI-IX.

per chi tra loro aveva cura d'anime), certi elementi di iniquità li dovevano saper valutare assai bene, molto meglio dei testimoni laici e la circostanza aumenterebbe enormemente la loro responsabilità nell'ipotesi di falsa testimonianza.

E il senatore Ferrari si comportava da giurista o da 'Azzeccagarbugli'? Chi ne ha tracciato la biografia diceva il vero, rievocandone le virtù, oppure no? E quale ruolo potrebbe aver avuto col personale della sua cancelleria? Forse quello di manipolare la redazione delle deposizioni nei verbali, specialmente nei confronti delle dichiarazioni di persone semplici e sprovvedute? Eppure le risposte negli atti della causa colombiana sono differenziate, per giunta la maggioranza dei testi sapeva leggere e scrivere; tra essi spiccano persone non comuni bensì membri della nobiltà, uomini di rango, disposti presumibilmente a salvaguardare l'onore personale, almeno a giudicare dai loro titoli: forse essi non leggevano i verbali prima di sottoscrivere? E che pensare degli altri testi, borghesi, e persino di qualche ricco contadino, sempre appellato 'messere'? Tutti faciloni, prezzolati o minacciati? Il Monferrato si riduceva a terra di spergiuri e di falsari memorabili, per la 'ragion di Stato', per compiacere dei feudatari, tra l'altro abbastanza malridotti finanziariamente, quali i Colombo di Cuccaro, o per altri motivi ancor più ignobili?

E se, dopo aver ordita la ipotetica frode, 'qualcuno' fosse fuoriuscito dallo Stato e avesse spifferato tutto alla corte di Vienna, all'imperatore (al cui servizio stavano persino degli oriundi del ducato), al re di Spagna o al duca di Savoia, tradizionale avversario del Monferrato (le lettere di delazione, sottoscritte o anonime sono caratteristiche di ogni età e pure i monferrini sapevano spettegolare a torto o a ragione su tante cose, dotati com'erano, un tempo s'intende, di spirito 'di corte' ma pure 'di cortile'): allora che figura avrebbero fatto i serenissimi Gonzaga, l'eccellentissimo Senato, i nobili magnifici e gli altri protagonisti della vicenda?

Soprattutto che cosa sarebbe accaduto a Baldassarre Colombo, un 'fisico', un medico dei tanti di cui rigurgitava Casale, al punto da far nascere un modo di dire piuttosto volgaruccio⁸⁵? Era un *hidalgo* alla stregua di tanti altri? Una specie di patetico e confuso 'Don Chisciotte'⁸⁶ che difendeva le sue fantasticherie, in attesa di qualcuno o di qualcosa che lo riportasse alla realtà? Si sa che Baldassarre nella causa colombiana si era impoverito, così da ridursi a chiedere alloggio e pasti⁸⁷, non appannaggi o residenze di lusso, all'ambasciatore di Mantova residente nella capitale spagnola: un caso di *hambre de los hidalgos*? Per un falsario, presunto o riconosciuto, esistevano buone carceri, buoni giudici, oppure, se annoverabile tra i deboli di mente, efficienti 'ospedali de' pazzereelli' sia nella orgogliosa Madrid, sia nel resto d'Europa, al fine di impedirgli di nuocere ancora. Il re di Spagna, Filippo II d'Asburgo, sapeva reagire alle prese in giro e altrettanto sapevano fare i consiglieri delle Indie. Senza omettere che Filippo II, figlio e fratello di imperatori, imparentato con le dinastie regnanti d'Europa, sarebbe riuscito a perseguire chiunque, quasi dovunque, sul continente.

Se mai fosse dimostrata una trama fraudolenta ordita dal duca di Mantova e dai suoi satelliti si potrebbe pensare che egli abbia intimorito con le minacce più energiche i propri sudditi, salvo i principali interessati, i Colombo di Cuccaro, ovviamente. In tale caso i testi non sarebbero stati liberi di scegliere di deporre il vero, la loro responsabilità penale sarebbe risultata attutita secondo la teologia morale e, di riflesso, pure secondo il diritto comune. Ma cosa pensare dei pochissimi sudditi del ducato di Milano chiamati anch'essi a deporre? Potevano permettersi di ignorare le intimidazioni?

I quesiti sorgono spontanei e problematici di fronte alle testimonianze monferrine, dotate formalmente del loro valore di prova.

Forse la circostanza che nella causa colombiana si sia fatto ricorso proprio alle prove testimoniali si potrebbe anche leggere come indizio che significa 'qualcosa' da parte dei cointeressati, oppure, eventualmente, segnala che la corte ducale non annetteva grande importanza alla cosa e lasciava fare.

⁸⁵ 'Vi son più medici che pitati'.

⁸⁶ Don Chisciotte aveva, com'è noto, le sue nobili ambizioni: si figurava di diventare, grazie alle imprese cavalleresche, per lo meno imperatore di Trebisonda (cfr. M. DE CERVANTES, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, cap. I).

⁸⁷ VALENTINETTI, *Baldassarre Colombo attraverso i documenti dell'Archivio storico di Madrid*, p. 68.

Probabilmente la raccolta delle testimonianze monferrine sulla origine di Cristoforo Colombo è rivolta a far constare la fama, la diffusione della conoscenza generale della vicenda. La circostanza – come è noto – non era priva di effetti giuridici. Infatti il diritto comune riconosceva un valore differente alla risonanza di certi eventi, graduandoli in base all'importanza. Così un fatto pubblico era quello risaputo da molte persone, ma sprovvisto di fama; un fatto manifesto era quello famoso, assai più conosciuto del fatto pubblico; infine il fatto notorio era quello conosciuto veramente da tutti, rilevante specie in ambito processuale. Può darsi che proprio l'escussione dei testi monferrini servisse a dimostrare la conoscenza generalizzata nel territorio di quanto sosteneva Baldassarre Colombo, in modo da far constare se non proprio il fatto notorio⁸⁸ (che non abbisognava di prova), per lo meno il *factum manifestum*, elemento che avrebbe potuto corroborare non poco le ragioni dei pretendenti monferrini al maggiorasco colombiano davanti al Consiglio delle Indie. È poi evidente che, sia nell'ipotesi che l'origine monferrina dell'ammiraglio costituisse fatto notorio oppure assumesse rilievo di *factum manifestum*, poteva interessare *relativamente* la realtà locale, l'opinione pubblica del territorio.

Dalla lettura delle testimonianze monferrine nella causa di don Baldassarre Colombo emerge la sensazione che, al tempo, certi documenti scritti mancassero davvero e che nessuno si sia azzardato a imporre di 'ricostruirli', nemmeno un sovrano dall'indole, assai temibile, come Guglielmo Gonzaga.

Esisteva però in qualche modo una tradizione locale, raccolta tra i testimoni sotto giuramento attraverso la sollecitazione del re di Spagna e l'intervento del Senato di Casale. E a tale tradizione si riconduceva anche il giurista casalese Giovanni Pietro Sordi, il quale, componendo il *consilium* CCXLI a favore delle ragioni di Baldassarre Colombo, non esita a citare il suo committente col «don» distintivo della nobiltà iberica, titolo che sembra quasi rappresentare un personaggio ormai ispanizzato⁸⁹.

Enrico Genta ha già osservato che «quello che colpisce, è che nel parere del Sordi non si dimostri affatto la parentela di Baldassarre Colombo con Cristoforo, in quanto il Sordi la dà assolutamente per pacifica»⁹⁰.

Effettivamente il giureconsulto casalese⁹¹ afferma per ben due volte, attraverso parole inequivocabili nel loro senso, la consanguineità tra il suo committente e l'ammiraglio.

Una prima volta dichiara:

negari ergo non potest inspecta ea ratione fideicommissum inductum fuisse in favorem eorum, qui sunt de agnatione, seu familia de Columbis: proinde cum Don Baldassar sit ex ea, venit admittendum ad maioratum, exclusis aliis competitoribus, qui vel sunt foeminae, vel descendunt a foeminis, et consequenter inhabiles sunt, et non sunt vocati ad maioratum favore agnationis institutum, non opus habet probare se proximiorum, vel alium non extare qui sit proximior, sed sat est probasse coniunctum se testatori seu Don Christophoro in octavo gradu⁹².

È evidente che, nel contesto, la frase del Sordi «proinde cum Don Baldassar sit ex ea [familia de Columbis]» ha valore causale. Il giurista qui afferma già il proprio orientamento senza possibilità di equivoco.

⁸⁸ Cfr. R. BERTOLINO, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino 1965, p. 187 ss.

⁸⁹ L'uso del titolo di don, quale appellativo onorifico-nobiliare anche spagnolo, era allora diffuso pure in Italia nei domini spagnoli, tra cui il ducato di Milano contiguo sia al Monferrato sia al Mantovano, e risulta ricorrente per Baldassarre Colombo di Cuccaro negli atti della causa colombiana.

⁹⁰ E. GENTA - A. LUPANO, *Giovanni Pietro Sordi e il suo consilium sull'eredità del ducato di Veragua*, in Atti del congresso internazionale colombiano "Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela", Torino 27 marzo 1999 - Cuccaro Monferrato 28 marzo 1999, Cuccaro 2001, p. 169, parte elaborata direttamente dal professore Enrico Genta, secondo l'avvertenza iniziale a p. 161.

⁹¹ Vicino al duca Guglielmo Gonzaga sia come senatore, sia come consulente ducale; cfr. SORDI, *Consiliorum sive responsorum*, liber secundus, II, cons. CCX, cc. 159v-164v, dove si trova un curioso parere a sostegno dei diritti del duca Guglielmo Gonzaga sulla raccolta del salnitro a Casale, sui giudizi feudali, sulla autorità legislativa ducale.

⁹² SORDI, *Consiliorum sive responsorum*, liber secundus, II, cons. CCXLI, n. 25, c. 225v.

In seguito il Sordi riprende l'argomento così:

Quatenus vero dicebatur, eos censeri solum vocatos ad maioratum, qui sunt intra decimum gradum, et qui ab intestato essent successuri; respondeo esse advertendum, quod (ut dixi supra in fine primi fundamenti) Don Baldassar [Columbus] est coniunctus octavo gradu Don Christophoro [Columbo] ut ex arbore agnationis deprehenditur⁹³.

Non sfugge all'interprete che già la formula «ut dixi supra», riferita al primo brano trascritto dal responso («proinde cum Don Baldassar sit ex ea»), costituisce una pronuncia assertiva, una dichiarazione che il Sordi compie in senso tutto positivo.

Né può sfuggire il significato altrettanto positivo dell'ultima frase citata, in particolare il valore della locuzione adottata dal giurista, «ut deprehenditur», che, secondo la migliore interpretazione filologico-lessicale ha, nel contesto in cui la inserisce Sordi, il significato di 'si trova', 'si riconosce', 'si comprende'⁹⁴ e così via.

Una locuzione affermativa netta insomma; per giunta adottata in modo tale da risultare assai differente da quelle altre che lo stile sia della curia romana, sia delle cancellerie principesche, sia del foro, sia dei giureconsulti conosceva benissimo per lunga pratica. Si vuole alludere alle espressioni 'di circostanza' che si adoperavano in tante situazioni, nel gergo corrente e anche come clausole, quando si volevano prender le distanze da certe asserzioni delle parti di qualche negozio giuridico, pur ammettendole in via ipotetica ma alquanto dubitativa, ovvero quando le ragioni o della logica, o del buon senso, o della giustizia imponevano l'adozione di un minimo di decenza e di prudenza verbale. Si tratta di quelle locuzioni come *ut dicitur*, *ut traditur*, *ut asseritur*, *ut fertur*, *ut videtur*, *si ita est*, *si et in quantum*, la cui portata, semantica e giuridica, soprattutto in caso di rivendicazioni di diritti o privilegi di qualunque genere, risultava ben nota nel mondo forense, e, suonando alla stregua di un avvertimento all'accortezza, induceva alla cautela, cioè a affrontare con un certo distacco le situazioni a cui ci si riferiva. Insomma si lasciava alle parti la responsabilità di certe affermazioni.

Dunque tutt'altra cosa, come ognuno se ne avvede, dall'«ut deprehenditur» del casalese Sordi che era giurista, senatore e consiliatore 'di lungo corso', sapeva selezionare, soppesare e poi adoperare al meglio le parole idonee a formulare i concetti.

(È chiaro che il Sordi può essersi espresso così per i motivi più disparati: perché ne era davvero convinto, perché credeva al suo committente, perché aveva ricevuto fior di compenso, perché glielo aveva suggerito il sovrano naturale, perché si trovava imparentato con la nobiltà monferrina e voleva compiacere i Colombo di Cuccaro; ma, qualunque fosse l'intenzione, il Sordi si è pronunciato in senso positivo per due volte, senza dubitare del collegamento tra don Baldassarre e l'ammiraglio del mare Oceano. Sarebbe bello conoscere qualcuno che possiede la leggendaria sfera di cristallo in cui leggere il pensiero, il passato e il futuro: si risolverebbero tutti i problemi).

La conclusione del responso del Sordi ci sorprende un po' in quanto appare singolare, inusuale tra i consiliatori: oltre alla pronuncia a favore del Baldassarre, oltre alla solita formula d'umiltà che lascia intendere *salvo saniori iudicio*, essa ci mostra un giurista tanto occupato dal lavoro, eppure pronto a studiare ancor meglio la faccenda quando gli sarà possibile liberarsi dagli impegni:

Concludo itaque, Don Baldassarrem omnino esse vocatum, et admittendum ad maioratum institutum a Don Cristophoro Columbo, praefendumque esse eum foeminis, et his qui per lineam foemininam descendunt, qui proinde conservare non possunt familiam et agnationem de Columbus,

⁹³ SURDI, *Consiliorum sive responsorum*, liber secundus, II, cons. CCXXI, n. 46, c. 226v.

⁹⁴ Ad esempio cfr. *Deprehendo*, in *Dictionarium seu latinae linguae thesaurus*, Parisiis 1543, cc. 432v-433r; A.E. FORCELLINI, *Deprehendo*, in *Totius latinitatis Lexicon*, II, Prati 1861, p. 653; è ricorrente nella letteratura latina sia classica sia umanistica, come pure nell'uso della *deprehendere* nel senso positivo di indicare conoscenza. curia romana, anche ai nostri giorni, l'adozione del verbo *deprehendere* nel senso positivo di indicare conoscenza.

et qui sunt a testatore exclusi, quando vocavit masculos, ut per Ioan. Lup. in rubr. de don. inter vir et uxo. § 69 nu. 34.

Haec autem pauca ex tempore collegi, altius paratus explanare, si quando otium dabitur ab occupationibus, quibus pene obruor, et omnia sub emendatione cuiuslibet melius sentientis⁹⁵.

Concludiamo anche noi, osservando, per correttezza formale doverosa verso due autorevoli corti del passato, che il Senato di Casale ha agito non su iniziativa di parti qualsiasi, ma per coadiuvare a livello giudiziario il Consiglio reale delle Indie di Madrid; che ha svolto la sua opera di raccolta e di verbalizzazione di trentanove testimonianze *rite et legitime*, assecondando la richiesta di re Filippo II d'Asburgo al duca Guglielmo Gonzaga; che ha seguito il proprio stile procedurale, senza entrare nel merito di alcune materie del contendere (sull'origine monferrina dell'ammiraglio Colombo e sulle investiture del feudo di Cuccaro): in tale senso il Senato non si è ovviamente pronunciato (ma, attenzione, avrebbe pur potuto trovare il modo di farlo legittimamente in differenti circostanze...).

Parafrasando una celebre espressione va precisato, se mai ce ne fosse bisogno, che 'il Senato di Casale era tribunal supremo, in questo mondo, s'intende'⁹⁶. Dunque l'istituzione rifletteva l'umanità dei tempi in cui si trovava ad agire, con le sue grandezze e le sue miserie, ma anche con la sua professionalità e il suo decoro.

⁹⁵ SURDI, *Consiliorum sive responsorum*, liber secundus, II, cons. CCXLI, nn. 50-51, c. 227r.

⁹⁶ A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, cap. III, n. 26, in cui il Manzoni si riferisce al Senato di Milano: «Il Senato di Milano era tribunal supremo [...]».